



QUESTIONARIO CHIARIMENTI

ELENCO DELLE RISPOSTE A TUTTI I QUESITI PERVENUTI

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DEI BUONI PASTO PER IL CENTRO AGROALIMENTARE ROMA CAR S.C.P.A.
CUP F98C26000850005
CIG BAF503C8F3

ELENCO DELLE RISPOSTE A TUTTI I QUESITI PERVENUTI

Si precisa che le richieste pervenute oltre i termini di scadenza previsti non saranno prese in considerazione per rispetto della par condicio tra i partecipanti.

1. Chiediamo cortese conferma che sia possibile presentare offerta anche con prodotto full - digital (app) senza quindi necessità di supporto fisico (card).

RISPOSTA:

No, esclusivamente tramite supporto fisico ovvero card.

2. Si chiedono gentilmente i seguenti chiarimenti:
L’art. 1 del Capitolato fa riferimento al valore facciale del buono pasto IVA inclusa. Tale indicazione risulta in contrasto con quanto riportato all’art. 5 del medesimo Capitolato, dove si fa invece riferimento al valore del buono pasto IVA esclusa. Si chiede di confermare che il valore del buono pasto di € 7,00 iva inclusa, sia comprensivo dell’IVA di somministrazione del 10% e non dell’IVA di fatturazione del 4%. Infatti, come disposto all’art. 6, comma 1, dall’Allegato II.17 del D.Lgs. 36/2023, il valore facciale del buono pasto è comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

RISPOSTA:

Si conferma che il valore facciale del buono pasto è pari a € 7,00 iva inclusa così come descritto all’art. 1 del Capitolato

3. Con riferimento al Capitolato all'art. 3 punto 6 pag. 2, si chiede di indicare il numero di beneficiari utilizzatori del servizio.

RISPOSTA:

n. 27

4. Con riferimento al Capitolato Buoni Pasto, pag. 4, art. 4, punto 5, si chiede di confermare che l' invio dell' elenco aggiornato degli esercizi convenzionati, possa essere sostituito dalla funzione ``cerca locali``, disponibile sul Portale Clienti, che consente la visualizzazione e l' estrazione della rete, sempre aggiornata.

RISPOSTA:

Si conferma.

5. Relativamente allo Schema di Contratto art. 17 si chiede gentilmente di quantificare approssimativamente le spese contrattuali e di copia relative al contratto e se il contratto verrà registrato solo in caso d'uso.

RISPOSTA:

Non sono, allo stato, previste spese contrattuali. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata e la relativa registrazione avverrà esclusivamente in caso d'uso.

Quanto allo Schema di Contratto si inoltrano i seguenti chiarimenti:

6. Con riferimento all'art. 3, si segnala che la locuzione "All'Aggiudicataria sarà riconosciuto un corrispettivo, a cadenza mensile, determinato applicando Il ribasso offerto si intende fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto" appare incompleta. Si chiede la rettifica del documento con l' inserimento della previsione completa.

RISPOSTA:

In ordine alla locuzione contenuta nell'art. 3 dello Schema di Contratto, si precisa che la stessa non presenta alcuna incompletezza sostanziale, trattandosi di una formulazione il cui significato normativo risulta univocamente ricavabile dalla lettura sistematica e coordinata delle clausole contrattuali.

In particolare, il periodo «All'Aggiudicataria sarà riconosciuto un corrispettivo, a cadenza mensile, determinato applicando il ribasso offerto» – deve essere letto in stretta correlazione con le disposizioni immediatamente seguenti del medesimo articolo, nelle quali è espressamente stabilito che il ribasso si applica sul valore nominale del singolo buono pasto elettronico, che il ribasso offerto è «fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto» e che esso è «comprensivo di tutti i costi e gli oneri relativi all'esecuzione del servizio». Ne discende che il meccanismo di determinazione del corrispettivo mensile è compiutamente definito: esso è pari al prodotto tra il numero di buoni pasto elettronici

ordinati nel mese di riferimento e il prezzo unitario risultante dall'applicazione del ribasso offerto in sede di gara al valore nominale di € 7,00 (sette/00).

Tale ricostruzione trova puntuale riscontro nel combinato disposto di ulteriori disposizioni degli atti di gara. Quanto al corrispettivo unitario, l'art. 3 dello Schema di Contratto stabilisce espressamente che «il corrispettivo per ciascun singolo buono pasto elettronico dovuto all'Aggiudicataria è pari ad € _____ oltre IVA», importo determinato mediante applicazione del ribasso percentuale offerto sul valore nominale di € 7,00. Quanto alla quantificazione mensile, il meccanismo di moltiplicazione per il numero di buoni ordinati nel periodo di riferimento si desume dall'art. 4 dello Schema di Contratto, laddove si prevede che «a seguito degli ordinativi di buoni pasto di volta in volta effettuati mensilmente dalla CAR S.c.p.A. [...] quest'ultima [...] liquiderà l'importo dovuto all'Aggiudicataria previa presentazione di apposita fattura», e che «l'Aggiudicataria provvederà ad emettere fattura in relazione al quantitativo fornito di buoni pasto elettronici», con obbligo di indicare in fattura «il numero e la data di emissione dei buoni pasto». È dunque dal numero di buoni pasto indicato in ciascuna fattura mensile, moltiplicato per il corrispettivo unitario determinato in sede di gara, che si ottiene l'importo periodicamente dovuto.

Non si ravvisa, pertanto, alcuna necessità di rettifica del documento.

7. Con riferimento all'art. 5 si chiede quanto di seguito:

- “L'Aggiudicataria assume ogni responsabilità connessa allo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto, con le precisazioni di cui al già citato Capitolato”, si chiede conferma che tale responsabilità debba intendersi limitata agli oneri direttamente connessi all'erogazione del servizio di gestione dei buoni pasto (ad esempio, l'eventuale mancata accettazione dei buoni da parte degli esercizi convenzionati), restando invece esclusa qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni di somministrazione dei pasti rese autonomamente dagli esercizi convenzionati.

- Anche la locuzione “L'Aggiudicataria si impegna ad effettuare di cui agli articoli precedenti con perfetta regolarità ed efficienza” appare incompleta.

Si chiede la rettifica del documento con l'inserimento della previsione completa.

- “CAR S.c.p.A. si riserva la facoltà di controllare l'espletamento del servizio da parte del personale addetto”, si chiede conferma che tali controlli saranno eseguiti a campione e che avranno ad oggetto controlli sulle condizioni offerte in sede di gara e controlli qualitativi e quantitativi mediante sopralluoghi presso i locali convenzionati per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'Aggiudicatario alle prescrizioni del Capitolato. In caso contrario, si chiede di meglio specificare l'oggetto di tali controlli e le modalità operative con cui gli stessi saranno eseguiti.

RISPOSTA:

Quanto al primo rilievo – concernente la portata della responsabilità dell'Aggiudicataria di cui al primo comma dell'art. 5 – la Stazione Appaltante precisa che la clausola in esame va interpretata nel suo naturale perimetro applicativo, coincidente con l'oggetto contrattuale come definito dall'art. 2 dello Schema di Contratto e dal Capitolato Tecnico Prestazionale. La responsabilità ivi prevista attiene, pertanto, esclusivamente alle obbligazioni proprie

dell'Aggiudicataria nell'ambito dell'erogazione del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici, ivi incluse, a titolo esemplificativo, la gestione della rete degli esercizi convenzionati e il corretto accreditamento dei valori nominali. Resta evidentemente estranea alla sfera di responsabilità contrattuale dell'Aggiudicataria l'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata in piena autonomia dagli esercizi convenzionati, trattandosi di prestazioni rese da soggetti terzi in forza di rapporti giuridici distinti e autonomi rispetto al presente appalto.

Quanto al secondo rilievo – relativo alla locuzione «L'Aggiudicataria si impegna ad effettuare di cui agli articoli precedenti con perfetta regolarità ed efficienza» – la Stazione Appaltante precisa che la clausola non presenta alcuna incompletezza sostanziale. Il riferimento «di cui agli articoli precedenti» rinvia espressamente all'insieme delle prestazioni oggetto del contratto, analiticamente descritte agli artt. 1 e 2 dello Schema di Contratto nonché nel Capitolato Tecnico Prestazionale, che costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto negoziale ai sensi dell'art. 1. Il significato normativo della disposizione è pertanto univocamente ricavabile dalla lettura sistematica e coordinata delle clausole contrattuali, senza che si renda necessaria alcuna rettifica del testo.

Quanto al terzo rilievo – concernente le modalità di esercizio della facoltà di controllo riservata a CAR S.c.p.A. ai sensi del medesimo art. 5 – la Stazione Appaltante conferma che i controlli sull'espletamento del servizio potranno essere effettuati anche a campione e avranno ad oggetto la verifica della conformità delle prestazioni rese rispetto alle condizioni offerte in sede di gara e alle prescrizioni del Capitolato Tecnico Prestazionale, ivi inclusi i profili qualitativi e quantitativi del servizio erogato. Si precisa, in ogni caso, che la clausola ha carattere generale e non esaustivo, conformemente alla natura della riserva ivi prevista, e che le specifiche modalità operative dei controlli potranno essere definite in sede esecutiva dal Responsabile del Progetto, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di buona fede nell'esecuzione del contratto di cui all'art. 1375 c.c.

8. Con riferimento all'art. 8 in tema di penali, si chiede conferma che il termine di 5 giorni assegnato all'Aggiudicataria per la formulazione di dettagliate spiegazioni si riferisce a giorni lavorativi.

RISPOSTA:

Il termine di cinque giorni previsto dall'art. 8 dello Schema di Contratto per la formulazione delle giustificazioni dell'Aggiudicataria a seguito di contestazione scritta deve intendersi riferito a giorni naturali e consecutivi (solari) e non a giorni lavorativi.

9. Con riferimento all'art. 9, secondo periodo, “L'Aggiudicataria assume altresì la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, e sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei servizi di sua competenza, sollevando la CAR S.c.p.A., da ogni responsabilità al riguardo”, si chiede conferma che, come con riferimento al precedente art. 5, tale responsabilità debba intendersi limitata ai danni direttamente connessi all'erogazione del servizio di gestione dei buoni pasto (ad esempio, l'eventuale mancata

accettazione dei buoni da parte degli esercizi convenzionati), restando invece esclusa qualsiasi responsabilità in ordine a fatti e comportamenti propri degli esercizi convenzionati, quali, ad esempio, le prestazioni di somministrazione dei pasti rese autonomamente dagli esercizi convenzionati.

RISPOSTA:

Si conferma che la clausola di cui all'articolo 9 dello schema di contratto va interpretata nel senso che la responsabilità dell'Aggiudicataria è circoscritta alle obbligazioni direttamente riconducibili all'esecuzione del servizio oggetto del contratto, vale a dire all'erogazione del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici. Resta esclusa, pertanto, ogni responsabilità per fatti e comportamenti posti in essere dagli esercizi convenzionati nell'ambito della loro autonoma attività imprenditoriale, quale la somministrazione dei pasti e la gestione dei relativi locali.

10. Con riferimento alla Vs risposta n. 2 poiché non si è data conferma che l'IVA da voi menzionata come inclusa sia quella del 4% e non del 10%, si chiede conferma che l'importo complessivo base gara considerato negli atti come IVA esclusa in € 165.000,00, sia effettivamente pari a € 171.600,00 IVA 4% inclusa.

RISPOSTA:

Con riferimento alla risposta n. 2 si conferma che l'IVA menzionata come inclusa nel valore facciale del buono pasto di € 7 è quella del 10% e si conferma che l'importo complessivo base gara considerato negli atti come IVA esclusa in € 165.000,00, è pari a € 171.600,00 IVA 4% inclusa.

11. Il Capitolato buoni pasto, pag. 3, art. 3, punto 7, riporta quanto segue: "L'impresa affidataria dovrà procedere all'installazione gratuita, in comodato d'uso, di quanto necessario per la personalizzazione dei badges e del software tramite il quale procedere a tutte le operazioni di supporto al servizio". Si segnala che il software reso disponibile dalla scrivente (leggasi "Portale clienti) attraverso il quale la Stazione Appaltante in qualità di cliente, potrà procedere a tutte le operazioni di supporto al servizio, non necessita di una specifica installazione o personalizzazione in quanto tale soluzione è disponibile attraverso i consueti browser web. Si chiede pertanto di confermare che tale modalità sia rispondente alle vostre esigenze.

RISPOSTA:

Si conferma che non è necessaria una specifica installazione di quanto necessario per la personalizzazione dei badges.



12. Si chiede infine, in un' ottica di cortese collaborazione, di voler anche riscontrare i quesiti inviati dalla scrivente nei giorni scorsi, per permetterci tutte le opportune valutazioni, necessarie per partecipare alla procedura di gara.

RISPOSTA:

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile saranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, come stabilito nel Disciplinare di gara.